

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIOCE, PARRINO, MARTONI e BUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1979

Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sul collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — Si sono recentemente verificate in Puglia, con particolare riguardo alla zona di confine tra le provincie di Bari e di Foggia, alcune situazioni caratterizzate da episodi di intolleranza e di violenza.

È accaduto che i piccoli coltivatori diretti della provincia di Bari, durante la corrente campagna vinicola, proprietari di fondi rustici nella confinante provincia di Foggia, sono stati costretti, pena la perdita del prodotto, ad assumere direttamente operai agricoli nei Comuni di residenza, senza sottoporre la relativa richiesta agli uffici di collocamento competenti. Ciò ha comportato una violenta reazione da parte degli operai agricoli della provincia di Foggia i quali hanno tentato di impedire, anche mercè atti di violenza, fortunatamente privi fino ad oggi di gravi conseguenze, che le opere di raccolta fossero portate a termine.

L'articolo 13 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge n. 83 prevede espressamente alcune deroghe, ma non considera il caso in cui, data la grave urgenza delle opere da eseguire, l'operaio possa essere assunto anche nella località di origine del coltivatore.

È superfluo qui accennare alle gravi condizioni in cui versa purtroppo l'agricoltura pugliese; ed è altresì superfluo fare riferimento alle cause, peraltro già note, che hanno determinato l'attuale critica situazione. Siamo ormai giunti al punto che il piccolo coltivatore, dopo un anno di duro lavoro è costretto, il più delle volte, a svendere la produzione del proprio fondo se non intende correre il rischio di perderla definitivamente.

Accade molto spesso che il piccolo coltivatore, dopo avere inutilmente atteso per giorni e giorni un eventuale acquirente, riesca a vendere a tarda sera il proprio prodotto a condizione che la consegna venga effettuata improrogabilmente nelle prime ore del mattino successivo. In tali condizioni non è chi non veda l'impossibilità materiale di operare la relativa richiesta presso l'ufficio di collocamento competente, ovvero di reperire la mano d'opera in zone diverse da quelle in cui il coltivatore risiede.

È vero che il già citato articolo 13 prevede espressamente alcune deroghe per il collocamento dei lavoratori agricoli, ma va aggiunto che la stessa legge non contempla il caso in cui, data l'estrema eccezionalità del momento, il lavoratore possa esse-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re assunto anche nel Comune di provenienza del richiedente.

Non appare assolutamente necessario modificare la legge in maniera sostanziale. È sufficiente modificare parzialmente l'articolo 13 con il semplice inserimento di una specifica previsione che non muta nè lo spirito nè la sostanza della disposizione. Trattasi, più che di una modifica, di una vera e propria chiarificazione con l'inserimento di un caso particolare non previsto in precedenza.

L'articolo 13 rimane sostanzialmente immutato ma si ha la possibilità, con tale inserimento, di porre termine ad una situazione di gravità imprevedibile.

Nè va sottaciuta la circostanza che la richiesta modifica servirebbe a conformare la legislazione italiana ai dettati del trattato di Roma della CEE relativi alla mobilità della mano d'opera e quindi alla libera circolazione negli Stati europei (articoli 48-51 del trattato di Roma del 1957).

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 13 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui vi sia urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alle scorte vive, agli impianti, ai beni prodotti ed al raccolto e non vi sia possibilità di rivolgersi tempestivamente alla competente sezione ovvero questa non possa provvedere all'immediato avviamento, è data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la manodopera strettamente necessaria per far fronte al pericolo di danno, anche nel Comune di residenza del richiedente.

Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione motivata dell'assunzione entro 3 giorni dall'assunzione medesima con l'indicazione della durata del rapporto, alla sezione competente.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, cui la comunicazione suindicata deve essere trasmessa immediatamente, cessato il pericolo di danno e l'urgenza di provvedere, intima al datore di lavoro, dandone contemporaneamente comunicazione alla commissione competente, di porre termine al rapporto ove questo sia continuato e dà disposizione per l'annotazione, a cura della sezione o delle sezioni nella cui circoscrizione risultano residenti i lavoratori assunti direttamente, delle giornate di lavoro dai medesimi prestate ».